



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

AVVISO DI BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI
DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE PRIVATE
(TOMBE MONUMENTALI) O CRIPTE FUNERARIE PRIVATE
(SEPOLCRETI INTERRATI), PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI
BEINASCO E BORGARETTO

Il Comune di Beinasco rende noto che, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 dell'8 maggio 2026, avente ad oggetto "Presenza d'atto della decadenza di concessioni cimiteriali, riacquisizione al patrimonio comunale e indirizzi per la riassegnazione mediante bando pubblico", intende assegnare in concessione d'uso, per la durata di anni 99 (novantanove), alcune aree cimiteriali rientrate nella disponibilità dell'Ente a seguito di pronuncia di decadenza delle precedenti concessioni cimiteriali.

Le aree oggetto del presente bando sono destinate alla realizzazione di sepolcreti privati interrati (cripte funerarie) o tombe monumentali, come successivamente precisato, e comprendono i manufatti eventualmente esistenti sulle medesime aree.

L'assegnazione avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con formazione di graduatoria secondo i criteri stabiliti dal presente avviso.

Art. 1 – Individuazione delle aree cimiteriali oggetto di concessione

Le aree oggetto di concessione con il presente bando sono ubicate all'interno dei due cimiteri cittadini, come di seguito riepilogato:

Identificativo	Cimitero	Tipologia	Superficie	Importo concessione
11 – Fornasio	Beinasco	Sepolcreto interrato	9,1425 mq	€ 16.456,50
19+21 – Bertolino/Ferrero	Beinasco	Tomba monumentale	10,175 mq	€ 27.472,50
43 – Borravicchio	Beinasco	Sepolcreto interrato	5,88 mq	€ 10.584,00
45 – Grosso	Beinasco	Sepolcreto interrato	6,44 mq	€ 11.592,00
53 – Riso	Borgaretto	Tomba monumentale	9,75 mq	€ 26.325,00
90 – Gallo	Borgaretto	Sepolcreto interrato	9,76 mq	€ 17.568,00

Le caratteristiche tecniche, dimensionali, fotografiche ed economiche delle aree e degli eventuali manufatti insistenti sulle medesime sono dettagliatamente indicate nell'*Allegato D* – "Schede illustrative aree cimiteriali con valorizzazione", parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Le aree comprendono gli eventuali manufatti su di esse insistenti, per i quali il futuro concessionario potrà procedere alternativamente al recupero e restauro ovvero alla demolizione e successiva realizzazione di nuovo manufatto, nel rispetto del vigente Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria e previo ottenimento dei necessari titoli autorizzativi.

Si precisa che la tipologia di manufatto realizzabile per ciascuna area cimiteriale è esclusivamente quella specificamente prevista e indicata nell'Allegato D – “Schede illustrative aree cimiteriali con valorizzazione”, indipendentemente dalla tipologia dell'eventuale manufatto esistente sull'area medesima.

Art.2 – Corrispettivo della concessione

Il corrispettivo da versare al Comune di Beinasco per la concessione delle aree cimiteriali oggetto del presente bando è determinato sulla base del tariffario vigente (*Allegato C*), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 28/11/2025, come dettagliatamente indicato nell'*Allegato D* – “Schede illustrative aree cimiteriali con valorizzazione”, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Gli importi indicati nell'Allegato D costituiscono il valore della concessione dovuto dal concessionario all'Amministrazione comunale ai fini dell'assegnazione dell'area e del manufatto eventualmente su di essa insistente.

Sono poste inoltre a totale carico del concessionario tutte le spese consequenziali alla concessione tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- le spese inerenti alla progettazione, il recupero, il restauro, la demolizione e/o la nuova edificazione del manufatto;
- gli oneri edilizi e i costi per il rilascio dei necessari titoli autorizzativi;
- le spese contrattuali, di bollo, registrazione ed eventuali ulteriori diritti;
- le spese inerenti alle operazioni cimiteriali, comprese traslazioni, tumulazioni ed estumulazioni;
- tutte le spese complementari e accessorie comunque connesse alla concessione, alla realizzazione delle opere e alla successiva manutenzione del manufatto.

Restano altresì a carico del concessionario tutti gli obblighi manutentivi previsti dal vigente Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Art. 3 – Requisiti per la presentazione della domanda

Possono presentare istanza di assegnazione i soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 79 “Sepolture private nei cimiteri”, comma 5, del vigente Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 dicembre 2022 e qui riepilogati:

- a) persona nata nel Comune;
- b) persona residente nel Comune, associazioni, enti e comunità senza fini di lucro, aventi in Beinasco la loro sede legale;
- c) persona residente in altro Comune e avente il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero un parente di primo o secondo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale già tumulato o inumato nel cimitero di Beinasco; in tal caso la tariffa della concessione è maggiorata del 10%;
- d) persona residente in altro Comune, ma avente il coniuge o la persona unita civilmente, ovvero un parente di primo o secondo grado in linea retta o di secondo grado in linea collaterale in vita e residente in Beinasco; in tal caso la tariffa della concessione è maggiorata del 10%.

L'istanza può essere presentata anche da più soggetti che chiedono la co-intestazione dell'area (rif.

art.79 comma 7 del Regolamento).

Non possono partecipare al bando, a pena di esclusione, le persone che siano già concessionarie di aree per sepolture di famiglia (rif. art.79 comma 8 del Regolamento).

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, con le modalità sottoindicate,

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 20 luglio 2026.

La domanda potrà essere presentata tramite:

- a) invio a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@comune.beinasco.legalmail.it**. In tal caso, la stessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal partecipante;
- b) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Beinasco, sito in Piazza V. Alfieri 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Il plico dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno il nome e cognome del concorrente e l'indirizzo, il recapito telefonico e la dicitura **“Richiesta di partecipazione al bando di concessione area cimiteriale”**.

Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna istanza pervenuta oltre tale termine. Non saranno accettate domande trasmesse con modalità differenti da quelle sopra esposte. La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata, a pena di esclusione, secondo il modello allegato al presente avviso (**Allegato B**) e dovrà essere sottoscritta dal/dai richiedente/i e contenere le generalità complete del partecipante. La domanda, qualora inoltrata con le modalità di cui al punto precedente b), dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento d'identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 5 – Ammissione delle domande

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande il Servizio competente (Servizi Demografici e Cimiteriali) provvederà alla verifica della completezza e alla valutazione della regolarità della documentazione presentata.

In caso di domande ritenute incomplete, sarà dato immediato avviso al richiedente il quale, nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso, potrà far pervenire eventuali osservazioni e chiarimenti.

Non saranno prese in considerazione le istanze prive di sottoscrizione o inviate/pervenute oltre il termine stabilito, né quelle pervenute prima della data di pubblicazione del presente bando; pertanto, tutti coloro che avessero presentato generica istanza di assegnazione di area cimiteriale o sepoltura privata prima della pubblicazione del presente avviso, sono tenuti, qualora interessati, a ripresentare ulteriore domanda secondo le modalità e le condizioni qui stabilite. Non sono ammesse domande condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra domanda propria o di altri.

Il Servizio provvederà alla formazione della graduatoria applicando i criteri sotto illustrati, sulla base delle linee di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 dell'8 maggio 2026.

Art.6 – Criteri di formazione della graduatoria

Il punteggio è assegnato in base ai seguenti criteri:

N.	CRITERI	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1	Maggior numero dei nuclei familiari co-intestatari, richiedenti il suolo cimiteriale.	2 punti per co-intestazione
2	Maggior numero di anni di residenza del richiedente o del referente unico nel caso di più nuclei famigliari co-intestatari. La condizione di residenza si intende vigente al momento di presentazione dell'istanza.	1 punto per ogni anno completo di residenza
3	Maggiore età del richiedente, secondo i seguenti scaglioni:	Fino a 65 anni: 1 punto Tra 65 e 75 anni: 3 punti Maggiore di 75 anni: 5 punti Maggiore di 80 anni: 7 punti
4	Maggior numero di salme destinate ad essere accolte nel nuovo manufatto, dei discendenti e degli ascendenti dl richiedente, ampliata agli affini, fino al 2° (grado) di parentela, provenienti da altre tombe di famiglia.	2 punti per ogni salma
5	Maggior numero di trasferimenti di salma o resti da loculo cimiteriale o da celletta ossario dei discendenti e degli ascendenti del richiedente, ampliata agli affini, fino al 4° (grado) di parentela. In tale casistica, il richiedente si obbliga a retrocedere il manufatto (loculo o celletta) precedentemente assegnato, che rientra nella disponibilità dell'Ente.	5 punti per ogni trasferimento

In caso di parità di punteggio a seguito esame delle domande, si procederà a dare priorità in graduatoria all'istante con maggior età. Nel caso in cui anche questo criterio non risulti decisivo, l'assegnazione sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza al protocollo dell'Ente.

Art. 7 – Adempimenti dopo la formazione della graduatoria

All'esito positivo delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione al bando pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il Servizio competente provvederà alla formazione di **distinte graduatorie, una per ciascuna area cimiteriale oggetto del presente bando**, predisposte sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente avviso.

Le graduatorie saranno approvate con determinazione del Dirigente e pubblicate all'Albo Pretorio online del Comune.

Per ciascuna area cimiteriale, al soggetto classificato al primo posto nella relativa graduatoria verrà notificata apposita comunicazione inerente all'assegnazione provvisoria dell'area, nella quale sarà indicato il termine (30 gg) entro cui dovrà provvedere al versamento dell'intera somma dovuta. I classificati successivi al primo posto nella graduatoria relativa alla singola area resteranno potenziali assegnatari nell'ipotesi di rinuncia o decadenza dell'assegnatario.

Nello stesso termine sopra menzionato, l'assegnatario sarà tenuto a formalizzare la rinuncia alle eventuali concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune per le quali sono stati attribuiti punteggi (loculi o cellette) e contestualmente a ottemperare agli oneri derivanti dalle operazioni di traslazione dei resti. In questa fase, pertanto, il servizio chiederà all'assegnatario di inoltrare l'istanza per la traslazione delle salme/resti mortali dalle tombe private e dai loculi/cellette (nel caso in cui, nell'ambito della domanda di partecipazione al bando abbia segnalato di voler provvedere in tal senso, indicando altresì i nominativi dei defunti soggetti a ricollocazione), e di effettuare i relativi pagamenti delle tariffe e dei

diritti inerenti tali operazioni cimiteriali.

La traslazione delle salme/dei resti potrà avvenire solo al termine dell'edificazione del manufatto, a seguito della dichiarazione di fine lavori – sulla base di quanto previsto per la singola area - dell'edicola funeraria privata (tomba monumentale) o della cripta funeraria privata (sepolcreto interrato). Si richiama a tale proposito quanto indicato all'art. 82 del vigente Regolamento, *“le sepolture private devono essere costruite entro 3 anni dalla sottoscrizione della concessione cimiteriale”*. È fatto obbligo di procedere alla traslazione e dunque allo svuotamento dei loculi/cellette in un tempo congruo dalla dichiarazione di fine lavori, e comunque entro 120 giorni di calendario.

Laddove, nel termine fissato, l'assegnatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito, sarà dichiarato decaduto e si procederà all'assegnazione dell'area tramite scorrimento della graduatoria relativa alla singola area cimiteriale.

Tutti gli oneri amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alle spese di registrazione del contratto, i bolli, l'imposta di registro ecc., sono da intendersi a carico dell'assegnatario.

Art. 8 – Possibilità di rinuncia

All'assegnatario emerso dalla graduatoria viene concesso il termine di **10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sull'Albo Pretorio** on-line del Comune per rinunciare all'assegnazione.

L'eventuale rinuncia dovrà pervenire con una delle seguenti modalità tassativamente entro il termine prestabilito:

- a) invio a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@comune.beinasco.legalmail.it**. In tal caso, la stessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal partecipante;
- b) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Beinasco, sito in Piazza V. Alfieri 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. La rinuncia dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento d'identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 9 – Assegnazione definitiva dell'area e pagamento della concessione

Dopo l'avvenuta assegnazione provvisoria, di cui al precedente art. 7, dovrà essere effettuato il pagamento a saldo del costo totale della concessione, entro i termini indicati nella sopracitata comunicazione (30 gg). Il pagamento nei termini comporterà l'assegnazione definitiva del suolo e del manufatto su di esso insistente, che avverrà con specifico provvedimento del Dirigente.

Art. 10 – Stipula degli atti

Per ciascuna area cimiteriale oggetto del presente bando, l'atto di concessione sarà stipulato nei termini previsti dal relativo provvedimento di assegnazione e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dall'assegnazione definitiva della singola area.

Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione dell'atto per fatto imputabile all'assegnatario definitivo, si procederà alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione e alla conseguente riassegnazione della medesima area mediante scorrimento della relativa graduatoria. In tal caso, su richiesta, si provvederà alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo della concessione.

Sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto di concessione, ivi comprese quelle di registrazione, bollo ed eventuali ulteriori diritti e imposte connessi all'atto.

Il pagamento delle spese contrattuali dovrà avvenire in un'unica soluzione prima della stipula dell'atto di concessione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere alla stipula dell'atto concessorio

qualora mutino le condizioni che ne hanno consentito l'assegnazione, senza che il richiedente possa vantare alcun diritto, pretesa o risarcimento.

Art. 11 – Modalità e tempi di realizzazione

Le aree cimiteriali oggetto del presente bando sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di assegnazione, risultante dalla documentazione tecnica allegata al presente avviso, senza che possano essere sollevate eccezioni o riserve da parte del concessionario.

Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e lo stato dei manufatti eventualmente insistenti sulle aree sono dettagliatamente indicati nell'*Allegato D* – “Schede illustrative aree cimiteriali con valorizzazione”, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

In alcune delle aree oggetto di concessione sussiste già un manufatto, concesso congiuntamente all'area, per il quale il concessionario avrà facoltà di procedere al recupero, al restauro, alla demolizione e successiva edificazione di nuova costruzione, previo ottenimento dei necessari titoli autorizzativi.

Modalità e dettagli in merito alla presentazione del progetto e alle tempistiche di realizzazione sono indicati al punto 18 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n.69 dell'8 maggio 2026, recante gli indirizzi per la predisposizione del bando di assegnazione delle aree cimiteriali in argomento, e qui di seguito riportati:

- a) si intende assegnare le aree di cui all'*Allegato D* in concessione per anni 99 (novantanove), in quanto aree idonee alla realizzazione – a seconda di quanto specificamente previsto per ogni area - di edicole funerarie private (tombe monumentali) o di cripte funerarie private (sepolcreti interrati);
- b) in diverse delle aree in argomento sussiste già un manufatto, oggetto di concessione congiuntamente all'area e per il quale il concessionario avrà facoltà di procedere al restauro o alla demolizione e successiva edificazione di nuova costruzione;
- c) sia nel caso di una ristrutturazione, sia nel caso di una nuova edificazione nell'area, è fatto obbligo al concessionario di garantire il mantenimento della medesima tipologia di manufatto già esistente o della tipologia prevista per l'area in argomento, al fine di mantenere coerenza, equilibrio ed armonia con i manufatti circostanti;
- d) il progetto di costruzione dovrà rispettare l'articolo 90 del vigente Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 dicembre 2022 e particolarmente quanto disposto ai commi 3, 4 e 5: *“3. L'altezza totale delle tombe monumentali non può essere maggiore di metri 4,20, misurati dal piano stradale del cimitero, comprese le parti sporgenti quali capitelli, frontoni, croci, ecc...; 4. L'altezza delle cripte funerarie non può superare i 60 cm dal piano stradale del cimitero per i corpi di muratura rivestiti e contenenti i loculi; non può essere superata l'altezza di metri 1,60 totali, comprese le parti decorative e di rivestimento esterne alla cripta stessa quali croci, lapidi, fiaccole in bronzo, ecc...; 5. Gli scavi delle cripte non devono superare i metri 4,00 di profondità”*;
- e) particolarmente per le sezioni soprasuolo, l'altezza dovrà uniformarsi all'altezza media, misurata dal piano stradale, dei manufatti immediatamente circostanti; le parti soprasuolo non potranno superare l'altezza delle costruzioni adiacenti già esistenti, ma necessariamente allinearsi all'altezza dei manufatti limitrofi;
- f) ai sensi dell'articolo 90 del predetto Regolamento, i materiali di rivestimento esterno dovranno essere preferibilmente in pietra naturale dura o marmo, le caratteristiche dei materiali e degli elementi decorativi esterni, dovranno essere congruenti con quelli dei manufatti circostanti e di colore adeguato all'ambiente;
- g) tutte le spese di edificazione del manufatto, ivi comprese le spese di progettazione secondo normativa vigente, realizzazione dell'opera, spese complementari e accessorie, sono da intendersi a carico del concessionario;

- h) ai sensi dell'articolo 82 del vigente Regolamento comunale dei servizi funerari sopra citato, la sepoltura privata dovrà essere realizzata entro 3 (tre) anni dalla sottoscrizione della concessione cimiteriale; pertanto, la dichiarazione di fine lavori del manufatto funerario dovrà pervenire entro il suddetto termine. Oltre tale termine l'area e quanto su di essa insistente rientreranno nella disponibilità del Comune;
- i) il progetto di costruzione dovrà essere presentato allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) e sarà soggetto a Permesso di Costruire o SCIA sostitutiva del permesso di costruire secondo il DPR 380/2001 Testo Unico dell'Edilizia;
- j) le spese di traslazione delle salme e ogni diritto e onere connesso alle operazioni cimiteriali sono da intendersi a carico del concessionario;
- k) per tutto il periodo della concessione, il concessionario è tenuto agli oneri di manutenzione del manufatto e ad eseguire gli interventi di ristrutturazione nel rispetto del Regolamento e della normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 12 – Informazioni finali

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Tiziana COSSU, funzionario con incarico di Elevata Qualificazione del Comune di Beinasco per il Settore Servizi Demografici e Cimiteriali.

Per informazioni di carattere generale, è possibile contattare il Servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al numero 0113989332, o inviando una mail a demografici@comune.beinasco.to.it.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, ai regolamenti in materia e al regolamento comunale. Si riportano di seguito le principali fonti normative in argomento:

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- b) per la Regione Piemonte, il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n.7/R, “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali”, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), particolarmente il Capo V “Sepolture private nei cimiteri”;
- c) il Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 dicembre 2022;
- d) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 28 novembre 2025, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione delle tariffe cimiteriali, ivi compresi i diritti inerenti le operazioni cimiteriali e le tariffe di concessione delle aree e dei manufatti;
- e) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 dell'8 maggio 2026, recante gli indirizzi per la predisposizione del bando di assegnazione in concessione novantanovenale, delle aree cimiteriali riacquisite al patrimonio comunale, nei due cimiteri cittadini di Beinasco e Borgaretto.

Art. 14 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante in materia di privacy e trasparenza amministrativa (Legge n. 241/90 - Legge n. 675/96- D.lgs. 196/03- D.lgs. 33/13 - Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, in ordine al procedimento instaurato con la presente domanda, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di dare corso al procedimento in oggetto e per la gestione degli eventuali rapporti che dovessero instaurarsi in esito alla procedura stessa;
- b) il conferimento dei dati si configura come obbligo, prescritto dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, la conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati

- comporta l'irricevibilità della domanda;
- c) i dati personali raccolti, conservati in archivio cartaceo e informatico, sono trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli allo stesso collegati, dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti terzi espressamente designati come responsabili esterni del trattamento;
 - d) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Beinasco nella persona del Sindaco pro-tempore;
 - e) il Responsabile del trattamento dei dati per il presente procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona;
 - f) il nominativo del D.P.O. (*Data Protection Officer*) è pubblicato sul sito istituzionale: www.comune.beinasco.to.it nella sezione “Informativa privacy”, all’indirizzo <https://comune.beinasco.to.it/privacy-policy/>
 - g) i diritti spettanti all'interessato, secondo la vigente normativa (ex G.D.P.R. N. 2016/679 Capo III, art. 12 e seguenti), possono essere esercitati inviando una email all'indirizzo: privacy@comune.beinasco.to.it;
 - h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
